

REGOLAMENTO VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE

Premessa

La scuola riconosce alle visite guidate e ai viaggi di istruzione, compresi quelli connessi con attività sportive, una precisa valenza formativa, al pari di altre attività didattiche integrative. I viaggi di istruzione sono dunque riconosciuti come attività da computarsi fra i giorni di scuola a tutti gli effetti.

Tutte le attività sopraindicate esigono una preventiva fase progettuale fin dall'inizio dell'anno scolastico; è dunque assolutamente necessario che il viaggio nasca dalla programmazione condivisa del Consiglio di Classe, coerentemente con specifiche esigenze didattiche e in armonia con le linee indicate dal Collegio Docenti.

L'elaborazione del viaggio/visita deve avvenire attraverso la partecipazione attiva dei docenti, con il coinvolgimento delle altre componenti in sede di proposta

Art 1 Definizione delle iniziative

Nella definizione delle attività oggetto del presente regolamento si conviene di utilizzare la seguente terminologia.

Viaggi di istruzione

Si intendono uscite di più giorni che possono essere svolte in Italia o all'estero.

Si prefiggono il miglioramento della conoscenza del territorio del territorio visitato nei suoi molteplici aspetti: naturalistico-ambientali, economici, artistici, culturali.

Per i viaggi all'estero obiettivo è anche la conoscenza e/o approfondimento della realtà linguistica del paese. Sono compresi i viaggi per la partecipazione a manifestazioni culturali, concorsi o finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche e al consolidamento dei rapporti tra scuola e mondo del lavoro, gli scambi di classe all'estero e gli stages linguistici.

Visite guidate

Si effettuano nell'arco di una giornata o frazioni di essa e si prefiggono gli obiettivi di cui sopra.

Non comportano alcun pernottamento fuori sede

Viaggi connessi con attività sportive

Si tratta di viaggi finalizzati a garantire agli allievi esperienze differenziate di vita ed attività sportive. Vi rientrano sia quelle finalizzate alla conoscenza di specialità sportive tipizzate sia le attività genericamente intese come "sport alternativi", quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche o verdi, i campi scuola. Possono comportare uno o più pernottamenti.

Art. 2 Condizioni per lo svolgimento dei viaggi di istruzione e visite guidate

1. Per i viaggi di istruzione è necessaria la partecipazione di almeno i 2/3 della classe (arrotondato per difetto). Gli studenti non partecipanti al viaggio devono frequentare secondo il normale orario di lezione.
2. Alle visite guidate è prevista la partecipazione dell'intera classe. L'eventuale assenza deve essere regolarmente giustificata. L'onere del trasporto si intende obbligatorio per l'intera classe.
3. Nel caso di studenti il cui comportamento non dia garanzia di serietà, il Consiglio di Classe potrà deliberare, con dettagliata motivazione, che lo studente non partecipi al viaggio/visita, esonerandolo dai relativi oneri. Della decisione sarà avvertita la famiglia.
4. Ai viaggi di istruzione è vietata la partecipazione di persone estranee alla scuola. Per le visite guidate può essere prevista la presenza di esterni alla scuola con il ruolo di esperti, previa comunicazione al Dirigente Scolastico.

Art. 3 Durata e periodo di effettuazione

1. La durata dei viaggi di istruzione è così fissata:

Classi prime e seconde: fino a tre giorni scolastici

Classi terze e quarte: sino a quattro giorni scolastici

Classi quinte: sino a cinque giorni scolastici

Tutte le classi possono optare per una attività sportiva in località fissa con durata fino a 5 giorni.

Gli scambi di classe all'estero e gli stages linguistici, vista la specifica finalità degli stessi, possono avere una durata superiore, definita in ogni singolo progetto in funzione dell'attività prevista.

2. I viaggi di istruzione non possono essere effettuati successivamente al 30 aprile. Le visite guidate possono derogare a tale limite, qualora esistano esigenze debitamente motivate.

3. Il programma del viaggio o della visita deve prevedere un equilibrato rapporto fra tempi di percorrenza e tempi di soggiorno, evitando di dedicare al percorso una parte eccessiva del periodo programmato.

4. Specifici e motivati progetti in deroga a quanto previsto nei commi precedenti, sono valutati dal CI.

Art. 4 Docenti accompagnatori

1. Gli accompagnatori, nel numero previsto dal successivo comma, sono individuati dal DS fra i docenti disponibili ad accompagnare appartenenti alla classe che effettua il viaggio.

Per ogni gruppo di 15 studenti o frazione dovrà essere individuato un docente accompagnatore. Per i viaggi di istruzione e le visite guidate fuori provincia sono previsti almeno due accompagnatori per l'intero gruppo, anche se costituito da una sola classe. In presenza di studenti diversamente abili, sentito il parere del docente coordinatore del Dipartimento alunni diversamente abili, il numero dei docenti sarà incrementato di una unità fino ad un massimo di tre studenti diversamente abili.

2. Per ogni viaggio è prevista la presenza di un docente con funzione di referente e responsabile dell'organizzazione.

3. Di norma deve essere assicurato l'avvicendamento fra gli accompagnatori, in modo da escludere che uno stesso docente partecipi a più viaggi di istruzione nel corso dell'anno.

4. Per particolari motivazioni, vagliate dal D.S., può essere consentita la partecipazione ai viaggi d'istruzione e visite guidate del personale ATA, purché sia in ogni caso garantito il servizio regolare all'interno della scuola, non vi siano oneri di alcun genere per la scuola e non vengano affidati a detto personale compiti primari di vigilanza sugli allievi.

5. Per particolari motivazioni può essere consentita la partecipazione di genitori degli allievi, purché non vi siano oneri per la scuola e non vengano loro affidati compiti di vigilanza generale degli allievi. Essi sono tenuti a partecipare alle attività previste dal programma.

6. Il DS può aggregare ai docenti accompagnatori altro insegnante, anche di classi diverse da quelle interessate al viaggio d'istruzione, accertate spiccate competenze specifiche.

7. I docenti accompagnatori redigono il programma dettagliato del viaggio o visita guidata fissato dal CC, organizzano l'attività secondo quanto previsto dalle istruzioni, curano il regolare svolgimento, anche attuando le necessarie modifiche dello stesso e, ove necessario, tengono rapporti telefonici con la famiglia dello studente.

8. Al termine del viaggio di istruzione presentano alla Commissione una relazione conclusiva, utilizzando l'apposito modulo.

Art. 5 Comportamenti dello studente

Lo studente, per l'intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, coerentemente con le finalità educativo-formative dell'istituzione scolastica. Al fine di garantire l'altrui e propria incolumità, è tenuto ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari e del programma

previsto. E' severamente vietato detenere bevande alcoliche, anche da parte di allievi maggiorenni e farne uso.

In particolare:

- in albergo si deve evitare ogni rumore che possa ledere il diritto all'altrui tranquillità. Eventuali danni materiali procurati durante il soggiorno saranno addebitati agli studenti assegnatari della camera;
- è vietato allontanarsi dall'albergo su iniziativa personale sia di giorno che di notte;
- durante la visita alla città il gruppo deve mantenersi unito e attenersi alle indicazioni degli accompagnatori;
- la responsabilità degli allievi è personale: pertanto qualunque comportamento non corretto determina l'applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità della eventuale mancanza commessa;
- nei casi più gravi, d'intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può essere prevista l'immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli allievi responsabili.

La famiglia è tenuta a informare il docente accompagnatore di specifiche situazioni relative allo stato di salute dello studente.

Art. 6 Costi

1. I CC, nel programmare viaggi e visite, valuteranno attentamente il rapporto costi-benefici, tenendo presenti le esigenze delle famiglie per quanto riguarda i costi.
2. Le famiglie saranno informate prima della adesione del costo massimo previsto per il viaggio di istruzione.
3. Contestualmente all'atto di adesione al viaggio di istruzione, che consiste nella sottoscrizione da parte di un familiare della comunicazione organizzativa predisposta dalla scuola, è richiesto il versamento di una somma fino al 50% della quota di partecipazione.
4. In caso di successiva rinuncia, dovuta a documentati motivi, potrà essere predisposto un rimborso dell'importo versato, dietro richiesta da parte della famiglia, fatta eccezione per i costi sostenuti e le eventuali penalità attribuite dalla agenzia organizzatrice.
5. Le famiglie di studenti meritevoli che si trovino in disagiate condizioni economiche possono fare al DS richiesta documentata di contributo. Tale richiesta sarà trattata con procedura riservata secondo i criteri fissati dal CI per l'erogazione di contributi a studenti da parte dell'istituto.

Art. 7 Modalità di istruzione dell'attività

1. Le attività, della cui organizzazione è garante il DS, sono regolate da criteri e obiettivi stabiliti dal CD e dai CC, nel rispetto della normativa vigente. Il CD, sentita la Commissione viaggi di istruzione e gli organi preposti alla programmazione didattica, individua i criteri generali in relazione agli obiettivi didattici, alla scelta delle destinazioni, alle classi a cui indirizzare le proposte. I CC, sulla base di tali criteri, elaborano le proposte che costituiranno il Piano dei Viaggi da presentare al C.I. per l'approvazione.
2. Per i viaggi di istruzione la procedura dettagliata è approvata dal Consiglio di istituto, su proposta del Dirigente scolastico, ed è parte integrante del presente regolamento. Per l'anno scolastico in corso potrà essere prevista una parziale deroga a tale procedura in considerazione del fatto che il presente regolamento entra in vigore al momento in cui alcune classi hanno già svolto la fase preparatoria al viaggio di istruzione.
3. Per le uscite didattiche di un giorno (visite guidate) vige la procedura definita nelle istruzioni già emanate dal Dirigente Scolastico.

Nichelino 12/02/2009